

I prezzi si intendono franco stabilimento e non comprendono l’IVA di legge. Condizioni di pagamento: a 10 giorni sconto 4%, a 20 giorni sconto 2,25 %, a 30 giorni netto. Gli incarichi in blocco devono essere accettati entro 6 mesi, salvo accordi separati sulla scadenza. Le fatture di importo inferiore a 150,00 euro sono pagabili a vista, netto cassa, senza sconto.

Membro della Treuhandgemeinschaft für Textilindustrie GmbH [Comunità fiduciaria per l’industria tessile tedesca], Wuppertal.

Variazioni alle condizioni standardizzate: si adottano le condizioni standardizzate dell’Industria tessile tedesca con modifiche ai seguenti paragrafi:

§ 3 Contenuto del contratto

Gli incarichi in blocco sono concessi e nel contratto atto a regolarli deve essere apposto un limite di tempo. Il limite per l'accettazione dell'incarico in blocco non deve superare i 6 mesi, salvo diverso accordo sul limite suddetto.

§ 7 Pagamento

Le fatture sono pagabili:

- entro 10 giorni dopo l'emissione della fattura con il 4% di sconto
- a partire dall'11° fino al 20° giorno dopo l'emissione della fattura con il 2,25 % di sconto
- a partire dal 21° fino al 30° giorno dopo l'emissione della fattura al netto.
 - A partire dal 31° giorno subentra la mora ai sensi del § 286 II n° 1 BGB [Codice civile tedesco].
- Sono pattuibili altre scadenze di pagamento.
- Gli importi inferiori a 150,00 euro sono pagabili a vista netto cassa senza sconto.

Condizioni standardizzate dell'industria tessile tedesca

Nuova versione dell'1.1.2002

Le condizioni standardizzate valgono esclusivamente fra i commercianti

§ 1 Luogo d'adempimento, fornitura e presa in consegna

- Il luogo d'adempimento per tutte le prestazioni definite nel contratto di fornitura è quello della sede commerciale del venditore.
- La fornitura della merce parte dalla fabbrica nazionale. Le spese di spedizione da cui scaturite vanno a carico dell'acquirente. L'acquirente può stabilire il vettore. La merce è da spedirsi senza assicurazione. Si può concordare un avviso di fornitura.
- Per le forniture che partono da un deposito estero si può emettere in fattura un supplemento forfetario per il deposito.
- Eventuali spese d'imballaggio per imballaggi speciali vanno a carico dell'acquirente.
- Eventuali spedizioni parziali di merci classificate e di merci rivendibili soltanto se coordinate, devono avvenire a breve distanza fra di loro e si devono prima annunciare. Spedizioni di merci non classificate sono ammissibili soltanto se il venditore ne ha dato il consenso.
- Se la presa in consegna non avviene nei tempi stabiliti, e di tale ritardo è responsabile l'acquirente, il venditore, dopo aver concesso una proroga del termine di 12 giorni, ha il diritto, a sua discrezione, di emettere una fattura di conto arretrato, oppure di recedere dal contratto oppure di richiedere risarcimento.

§ 2 Foro di Competenza

Il Foro di Competenza [anche per azioni di regresso per mancato pagamento d'assegno e di cambiale] è, secondo la scelta dell'accusatore, il luogo della sede commerciale di una delle parti contraenti oppure la sede dell'ente che si occupa dei cartelli o dell'ente specializzato in materia che sono di competenza per il fornitore. Il primo Foro al quale ci si rivolge resta il Foro di Competenza.

§ 3 Contenuto del contratto (paragrafo 2 modificato come sopra)

- La consegna della merce avviene in giorni prestabiliti (in un giorno lavorativo oppure in una determinata settimana del mese). Tutti i contratti di vendita si concludono soltanto per determinati articoli, quantità, qualità e con prezzi fissi. Entrambi le parti sono legate a questa clausola. Non si concludono contratti di commissione.
- Gli incarichi in blocco sono concessi e nel contratto atto a regolarli deve essere apposto un limite di tempo. Il limite per l'accettazione dell'incarico in blocco non deve superare i 12 mesi.

§ 4 Interruzione della fornitura

- In caso di forza maggiore, agitazioni sindacali, ed altre interruzioni di lavoro senza responsabilità di colpa che siano durate per più di una settimana o per le quali si prevede che durino più di una settimana, la scadenza per la fornitura e quella per la presa in consegna viene indiscutibilmente prorogata per la durata dell'impedimento, però con un limite di 5 settimane alle quali si aggiungono i termini di scadenza supplementari per la fornitura. La proroga può soltanto subentrare se l'altra parte viene immediatamente messa a conoscenza del motivo dell'impedimento, e cioè non appena si possa prevedere che la scadenza precedentemente citata non possa essere rispettata.
- Se la fornitura o la presa in consegna non sono avvenute nei termini di tempo previsti, l'altra parte contraente può decidere di recedere dal contratto. Ella deve però comunicare per iscritto questa sua decisione almeno due settimane prima dell'esercizio del recesso stesso.
- Se in seguito a richiesta non è stato immediatamente comunicato all'altra parte contraente che non si può fornire o prendere in consegna nei termini di tempo prestabiliti, e se l'impedimento è durato per più di 5 settimane, l'altra parte contraente è autorizzata a recedere immediatamente dal contratto.
- Se la rispettiva parte contraente ha soddisfatto le proprie incombenze di cui ai punti 1-3, sono esclusi i diritti ad indennizzo.

§ 5 Scadenza supplementare per la consegna

- Allo scadere del termine stabilito per la consegna subentra automaticamente una scadenza supplementare per la consegna di 12 giorni. Tale scadenza scatta senza bisogno di un annuncio scritto. Allo scadere di questa scadenza supplementare per la consegna, si considera avvenuto il recesso dal contratto ed i diritti d'indennizzo restano esclusi. Se nel corso della scadenza supplementare per la fornitura l'acquirente dichiara al venditore di volere l'adempimento del contratto, non subentra il recesso dal contratto previsto al punto 1, 2° capoverso. Se durante il periodo della scadenza supplementare per la fornitura il venditore richiede esplicitamente l'adempimento contrattuale, ed esso non si esprime in proposito, il venditore è però esentato dall'onere della fornitura.
- Non si concludono contratti con consegne a termine fisso. Se le parti contraenti concordano espressamente in un caso singolo che la merce sia prevista per una determinata campagna di vendita, si può allora concordare un termine di fornitura fisso escludendo la scadenza supplementare. In caso di trasgressione di questo termine di fornitura, l'acquirente può richiedere l'indennizzo per spese eccezionali subentrare per l'ordine della merce, esse non potranno però superare il prezzo stesso d'acquisto della merce ordinata. Si escludono ulteriori diritti. Se la merce per quella determinata campagna di vendita risulta essere difettata, l'acquirente ha soltanto il diritto ad ottenere la riduzione del prezzo d'acquisto oppure di recedere dal contratto.
- Se l'acquirente vuole far valere l'indennizzo in luogo della prestazione di fornitura, deve preventivamente apporre nei confronti del venditore un termine essenziale di 4 settimane con l'avvertimento che allo scadere del termine egli rifiuterà l'adempimento. La scadenza viene calcolata a partire dal giorno in cui la comunicazione scritta viene spedita per raccomandata. Questa clausola vale per il caso di cui al punto 1, 2° capoverso, in luogo del recesso lì esplicito, soltanto se la scadenza di 4 settimane posta dall'acquirente sia comunicata al venditore durante il periodo di vigenza della scadenza supplementare per la fornitura.
- Per le merci in magazzino pronte alla spedizione e per le merci NOS - „Never-out-of-Stock“, la scadenza supplementare di fornitura è di 5 giorni lavorativi. In caso di mancata fornitura l'acquirente deve essere immediatamente informato. In seguito subentrano le disposizioni di cui ai punti 1 e 3.
- Prima dello scadere del termine di scadenza supplementare di fornitura sono esclusi eventuali diritti dell'acquirente per fornitura ritardata.

§ 6 Denuncia dei vizi

- Le denunce dei vizi si devono inviare al venditore non più tardi di 12 giorni seguenti al ricevimento della merce.
- Se dopo la scoperta di eventuali vizi della merce fornita essa viene tagliata oppure si inizia con essa una qualsiasi altra lavorazione, resta allora escluso qualsiasi reclamo per i vizi.
- Eventuali divergenze minime tecnicamente inevitabili, e cioè della qualità, del colore, dell'altezza, del peso, del finissaggio o del disegno non possono essere contestate. Ciò vale anche per le divergenze d'uso commerciale, a meno che il venditore abbia dichiarato per iscritto di fornire una merce fedele al modello.
- In caso di denunce dei vizi giustificate, il venditore ha diritto all'eliminazione dei vizi oppure alla fornitura di merce sostitutiva priva di vizi entro 12 giorni dopo il ricevimento della merce difettata rispedita indietro. In questo caso è il venditore a dover sostenere le spese di trasporto. Se l'adempimento supplementare fallisce, l'acquirente ha soltanto il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto oppure di recedere dal contratto.
- Allo scadere del termine di scadenza di cui al punto 4, l'acquirente ha soltanto il diritto di ridurre il prezzo d'acquisto oppure di recedere dal contratto.
- L'acquirente deve contestare al venditore gli eventuali vizi nascosti immediatamente al momento della scoperta degli stessi. A seguito della contestazione dei vizi nei termini previsti, l'acquirente può soltanto ottenere la riduzione del prezzo d'acquisto oppure recedere dal contratto.

§ 7 Pagamento (par. 2 punti 1, 2, 3; par. 3 e par. 4 modificati come sopra)

- La fattura viene emessa il giorno della fornitura o della messa a disposizione della merce. In linea di massima è esclusa la possibilità di rimandare tale scadenza (fissazione della valuta).
- Le fatture sono pagabili:
 - entro 10 giorni dopo l'emissione della fattura e la spedizione della merce con il 4 % di sconto-espresso
 - a partire dall'11simo fino al 30esimo giorno dopo l'emissione della fattura e la spedizione della merce con il 2,25 % di sconto
 - a partire dal 31esimo fino al 60esimo giorno dopo l'emissione della fattura e la spedizione della merce al netto.

Secondo il § 286 II n° 1 BGB, a partire dal 61esimo giorno subentra la mora.
- Se in luogo di contanti, assegni o versamenti il venditore accetta cambiali, allora con l'accettazione delle cambiali a partire dal 61simo giorno dopo l'emissione della fattura e la spedizione della merce, quindi con pagamento al netto, si applica un supplemento dell'1% della somma indicata nelle singole cambiali.
- In luogo della regolamentazione soprastante si può procedere come spiegato qui di seguito, ammesso che l'acquirente ci si vincoli per almeno 12 mesi:

- Se in luogo di contanti, assegni o versamenti il venditore accetta cambiali, con l'accettazione di cambiali successivamente alla scadenza di pagamento al netto di 31 giorni d.f. si applica un supplemento pari all'1% dell'importo della cambiale.
- In luogo della regolamentazione soprastante si può procedere come spiegato qui di seguito, ammesso che l'acquirente ci si vincoli per almeno 12 mesi:

Fatture a partire dal giorno	Da pagare con il 4% di sconto al giorno	Da pagare con il 2,25% di sconto al giorno	Da pagare netto al giorno
1-10 di un mese	15 dello stesso mese	25 dello stesso mese	5 del mese successivo
11-20 di un mese	25 dello stesso mese	5 del mese successivo	15 del mese successivo
21 all'ultimo giorno del mese	5 del mese successivo	15 del mese successivo	25 del mese successivo

A questo tipo di regolamentazione si applicano di conseguenza le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3.

Fatture a partire dal giorno	Da pagare con il 4% di sconto al giorno	Da pagare con il 2,25% di sconto al giorno	Da pagare netto al giorno
1-10 di un mese	15 dello stesso mese	5 del mese successivo	5 di due mesi dopo
11-20 di un mese	25 dello stesso mese	15 del mese successivo	15 di due mesi dopo
21 all'ultimo giorno del mese	5 del mese successivo	25 del mese successivo	25 di due mesi dopo

A questo tipo di regolamentazione si applicano le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3.

- Eventuali variazioni del tipo di regolamentazione devono essere comunicate con tre mesi di anticipo.
- Non sono concessi interessi anticipati per nessun motivo.
- I pagamenti si utilizzano sempre per saldare le più vecchie partite debitorie esigibili, alle quali si aggiungono gli interessi di mora maturati.
- Il termine determinante per il giorno del pagamento è in ogni caso il timbro d'uscita postale. Per i versamenti bancari si calcola quale giorno del pagamento quello precedente all'accredito della Banca del venditore.

§ 8 Pagamento dopo la scadenza

- In caso di pagamento che avviene dopo la scadenza, si calcolano interessi dell'8% da aggiungersi al rispettivo tasso d'interesse di base della „Deutsche Bundesbank“.
- Prima dell'intero pagamento degli importi fatturati esigibili inclusi gli interessi, il venditore non è tenuto ad effettuare alcuna ulteriore fornitura prevista da un qualsiasi contratto corrente. Egli si riserva di rivalersi del diritto d'indennizzo per danno derivato dal ritardo.
- In caso di mora nel pagamento da parte dell'acquirente, oppure di pericolo d'insolubilità, o di un altro eventuale decisivo deterioramento della situazione patrimoniale dell'acquirente, il venditore, dopo aver concesso una proroga di 12 giorni per fornire non ancora avvenute che derivano da un qualsiasi contratto corrente, ed in caso di continuato mancato pagamento, può pretendere il pagamento in contanti prima della consegna, oppure recedere dal contratto, oppure fare rivaleere i suoi diritti d'indennizzo.

§ 9 Modalità di pagamento

- La compensazione con fatture esigibili e la ritenzione di importi di fatture esigibili sono concesse soltanto per crediti indiscutibili oppure per crediti riconosciuti come tali dalla legge. Ciò vale anche nel caso della sospensione dei pagamenti da parte del venditore. Non sono ammesse ritenute di qualsiasi altro tipo (ad es. spese postali).
- Le cambiali, ammesso che vengano prese in pagamento, si accettano soltanto se vengono rimborsate le relative spese bancarie. Non si accettano cambiali e tratte che abbiano una decorrenza di più di tre mesi.

§ 10 Riserva di proprietà

- Finò al completo pagamento di tutti i crediti che derivano da forniture di merci comprese in tutta la relazione d'affari, inclusi i crediti accessori, i diritti d'indennizzo e la riscossione di assegni e di cambiali, la merce resta di proprietà del venditore. La riserva di proprietà continua poi a persistere anche su singole forniture non ancora accreditate al venditore il cui credito viene incluso in una nuova fattura corrente, così che viene assomato ai nuovi crediti, e le parti sono concordi nel chiedere così i conti.
- Se l'acquirente unisce, confonde o trasforma la merce in riserva di proprietà con un nuovo bene mobile, ciò avviene allora a favore del venditore, senza che per quest'ultimo ne derivino degli oneri. Conformemente ai §§ 947 ff BGB l'acquirente, in seguito all'unione, alla confusione o alla trasformazione, non acquisisce la proprietà del nuovo bene. In caso di unione, confusione o trasformazione di beni che appartengono al venditore con beni che non gli appartengono, quest'ultimo acquisisce comproprietà del nuovo bene così ottenuto in relazione al valore fatturato della sua merce che è in sua proprietà di riserva rispetto al nuovo valore complessivo che si ottiene con la merce nuova.
- Se nella gestione degli affari fra il venditore e l'acquirente è inserita una figura centrale regolatrice che si fa capo dello star del credere, il venditore, con la spedizione della merce, trasmette la proprietà alla figura centrale regolatrice ponendo la condizione sospensiva del pagamento del prezzo d'acquisto da parte della figura regolatrice. L'acquirente è liberato dall'obbligazione soltanto in seguito al pagamento da parte della figura regolatrice.
- L'acquirente è legittimato alla rivendita oppure all'ulteriore lavorazione soltanto sulla base delle seguenti condizioni.
- L'acquirente è legittimato alla rivendita o all'ulteriore lavorazione della merce in riserva di proprietà soltanto se si trova in regolare attività economica ed ammesso che la sua situazione patrimoniale non si aggravi in modo continuativo.
- Con il presente accordo l'acquirente cede al venditore il credito con tutti i relativi diritti accessori – inclusi eventuali saldi attivi derivanti dalla rivendita della merce in riserva di proprietà.
- Se la merce è stata unita, confusa o trasformata, e il venditore ne ha acquisito comproprietà per l'ammontare del suo valore fatturato, al venditore spetta il prezzo d'acquisto della merce in proporzione al valore dei suoi diritti nei confronti della merce stessa.
- Se l'acquirente ha ceduto il credito ad un terzo con un vero e proprio contratto di factoring, l'acquirente cede al venditore il nuovo credito acquisito nei confronti del factor, ed inoltre al venditore il suo ricavato della vendita in proporzione al valore dei diritti che ha il venditore stesso nei confronti della merce. Nel caso in cui l'acquirente sia in arretrato di più di 10 giorni con il pagamento di una fattura, oppure se la sua situazione patrimoniale è peggiorata in modo decisivo, allora egli è obbligato a rivelare al factor l'avvenuta cessione al venditore.
- Il venditore accetta la cessione di credito.
- Finchè l'acquirente rispetta i propri impegni di pagamento, è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti. Il mandato d'incasso cessa in caso di mora di pagamento da parte dell'acquirente oppure in caso di decisivo deterioramento della sua situazione patrimoniale. In tal caso l'acquirente delega il venditore ad informare i clienti dell'avvenuta cessione e quindi ad incassare egli stesso il credito.

- Per dare la possibilità al venditore di esercitare i crediti ceduti, l'acquirente deve fornirgli le informazioni necessarie e permettere che si controlli la veridicità di queste informazioni. In particolare, sempre se il venditore lo richiede, l'acquirente deve consegnare una precisa lista di tutti i crediti di sua spettanza con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo dei clienti, dell'ammontare dei singoli crediti, della data d'emissione della fattura, ecc.
- Se il valore della garanzia a favore del venditore è maggiore del 10% rispetto a tutti i crediti aperti in suo favore, allora il venditore, su richiesta dell'acquirente, è obbligato a concedergli l'esonero da garanzie a scelta del venditore.
 - Non sono concessi né costituzioni in pegno né il trasferimento della garanzia delle merci in riserva di proprietà oppure il trasferimento della garanzia dei crediti ceduti. Se dovessero subentrare pignoramenti, bisogna darne informazione immediata al venditore, al quale si deve anche comunicare il nominativo del creditore pignorante.
 - Se nell'esercizio del suo diritto di riserva di proprietà il venditore ritira l'oggetto della fornitura, il recesso dal contratto può avvenire soltanto se il venditore ne fa dichiarazione esplicita. Il venditore si può soddisfare rivendendo a terzi la merce in sua riserva di proprietà che egli ha ritirato.
 - L'acquirente custodisce per il venditore, a titolo gratuito, la merce in riserva di proprietà. Egli la deve tenere al sicuro, secondo gli usi comuni, dai classici pericoli quali, a mero titolo esemplificativo, incendio, furto e allagamento. Con il presente accordo l'acquirente cede al venditore, per l'ammontare del valore fatturato della merce, tutti i propri diritti d'indennizzo nel caso di danni della tipologia sopra elencata dai contratti conclusi con società d'assicurazioni o altri terzi che si sono obbligati all'indennizzo. Il venditore accetta la cessione di tali diritti.
 - Tutti i crediti ed inoltre tutti i diritti che derivano dalla riserva di proprietà nelle forme speciali stabilite in questo documento, non cessano d'esistere fino all'esonero definitivo da eventuali obbligazioni (cambiali-assegni) che il venditore aveva accettato nell'interesse dell'acquirente. Nel caso illustrato nel capoverso n° 1 del § 10 di questo documento, l'acquirente è in linea di massima autorizzato a cedere in factoring i propri crediti pendenti. Egli però, prima di contrarre eventuali obbligazioni, deve informare il venditore.

§ 11 Diritto applicabile

Vale il Diritto della Repubblica Federale Tedesca. Si esclude la convenzione delle Nazioni Unite dell'11.04.1980 relativa ai contratti sulla vendita internazionale di merci.

Protezione dei dati

La ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG raccoglie, elabora e utilizza i dati personali ai fini della gestione dei rapporti con i clienti e i fornitori. Nell'ambito dei processi necessari al disbrigo degli affari si trasmettono i dati a terzi. Qualora sia necessario per tutelare interessi leciti della ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG, la ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG trasmette i dati di fatturazione alle aziende di ricupero crediti. La ditta Artur Mönch GmbH & Co. KG assicura che gli interessi da tutelare in materia di dati personali di clienti e fornitori ai sensi delle norme di legge sulla protezione dei dati non vengano violati.